



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI PER S.R.L.
- PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

video del 22.02.2017
FISCO n. 0376-775130
www.ratiofad.it

SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO

Art. 2 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Libro V, sez. IX Codice Civile - L. 16.02.1995, n. 35 - D.P.C.M. 10.12.2008 D.M. 5.11.1998, n. 437 - C.M. 27.05.1994, n. 73/E - C.M. Ind. 28.04.1995, n. 3369 - D.P.R. 14.12.1999, n. 558 D.L. 4.07.2006, n. 223 - Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, anche il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl, la cui nuova tassonomia è disponibile dal 21.11.2016.

SCHEMA DI SINTESI PER S.R.L.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: .. stato patrimoniale; .. conto economico; .. nota integrativa; .. rendiconto finanziario (se obbligatorio). • Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). • Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. 	<p>Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</p>	31.03 ⁽¹⁾	30.05 ⁽¹⁾
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	<p>Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	15.04 ⁽¹⁾	14.06 ⁽¹⁾
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ⁽²⁾ .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ⁽¹⁾	21.06 ⁽¹⁾
Assemblea di approvazione del bilancio ⁽³⁾ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁽⁴⁾ .	30.04 ⁽¹⁾	29.06 ⁽¹⁾
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ⁽¹⁾	29.07 ⁽¹⁾
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.09 (se l'esercizio coincide con l'anno solare)	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	30.12 (se la dichiarazione è presentata entro il 30.09)	

⁽¹⁾ In caso di anno non bisestile.

⁽²⁾ L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).

⁽³⁾ L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

⁽⁴⁾ Entro **180** giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali adottati a seguito delle nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015 può essere considerata una causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà. Si tratta, in via generale, del bilancio relativo al 2016.

Note

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

ADEMPIMENTI
PRELIMINARI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO

<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio Secondo schemi obbligatori 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Rendiconto finanziario (solo per i bilanci in forma ordinaria). 	<p>Da parte degli amministratori</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Stesura della relazione sulla gestione (se obbligatoria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione del bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 	<p>Da parte del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del bilancio e della relazione sulla gestione, con successiva redazione della relazione degli organi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Da riportare sull'apposito libro. 	<p>Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato il bilancio</p> <p>I soci possono prenderne visione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a: .. relazione sulla gestione; .. relazione degli organi di controllo; .. copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento; .. prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • S.p.a. • L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea; il termine è aumentato a 30 giorni per le società quotate. Tali adempimenti sono derogabili ai sensi dell'art. 2366, c. 3 C.C., se previsto nello statuto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. • S.r.l. • Con raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis). • L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 	<p>Assemblea da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p>
<p>Avviso di convocazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. • Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata a prescindere dalle modalità di convocazione quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis C.C.). • In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.A. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366 C.C.). 	

**ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

- **Delibera di approvazione del bilancio** e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili. **Da riportare sul libro delle assemblee dei soci**

- **Distribuzione utili**

Art. 27,
cc. 1
e 5 D.P.R.
600/1973

- La società di capitali opera una ritenuta del **26,00%**, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni **non qualificate**⁽¹⁾, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a partecipazioni qualificate non deve essere operata alcuna ritenuta (c.d. regime della dichiarazione).

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (Risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

Nota

⁽¹⁾ Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).

- **Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:**

- .. verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
- .. relazione sulla gestione (se obbligatoria);
- .. relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;

**Entro 30 giorni
dall'approvazione
(art. 2435 C.C.)**

- .. elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Elenco soci	S.p.a. e S.a.p.a. non quotate	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. • L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. 	Circ. Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943
		Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco <u>non</u> deve essere inviato (ma confermato).	Art. 12 D.P.R. 558/1999
	S.r.l.	<p>È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l., con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C.</p> <p>Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, non deve più essere allegato l'elenco dei soci.</p>	Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008

**DECISIONI DEI SOCI
DI SRL ADOTTATE
MEDIANTE
CONSULTAZIONE SCRITTA**

Art. 2479 C.C.

**• Previsione
atto
costitutivo**

- Secondo quanto previsto dall'art. 2479 C.C., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

**• Deposito
Registro
delle
Imprese**

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il **"Verbale della decisione assunta dai soci"**. Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: **il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.**
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la **decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese.** Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

**Socio
unico**

Nel caso la società sia posseduta da un unico socio è sufficiente allegare la copia della sua decisione.

Esempio



Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci

Società Alfa Srl
Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)
Capitale sociale euro 234.000,00
Codice fiscale 00153220208

**VERBALE DI COSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
(oppure: Verbale di ricorso alla Consultazione Scritta)**

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2016 e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2016, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € 20.000, di cui € 0 alla riserva legale e € 20.000 a una riserva straordinaria, **risultano approvati in data 15.04.2017, con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85% del capitale sociale.**

Soci consenzienti:

- Sig. Bianchi Aldo, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Sig. Verdi Luigi, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Società Beta S.r.l., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Soci contrari:

Nessuno.

Soci astenuti:

- Sig. Rossi Mario, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: l'Amministratore Unico)

(Aldo Bianchi)

Milano, 15.04.2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI NORMATIVI
- MICRO IMPRESE

*Artt. 2435-bis, 2435-ter e 2477 C.C. - D. Lgs. 3.11.2008, n. 173 - D. Lgs. 9.04.1991, n. 127
L. 19.12.1992, n. 489 - D. Lgs. 30.12.1992, n. 526 - Art. 19 L. 6.02.1996, n. 52 - L. 29.12.2000, n. 422
D. Lgs. 27.04.2001, n. 203 - L. 3.10.2001, n. 366 - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D. Lgs. 28.12.2004, n. 310
D. Lgs. 7.11.2006, n. 285 - Informativa CNDCEC 16.04.2009, n. 33 - Documento FNC 15.01.2016*

L'art. 6, cc. 12 e 13 del D. Lgs. 139/2015 contiene modifiche all'art. 2435-bis C.C., relative al bilancio in forma abbreviata con decorrenza dal 1.01.2016.

In particolare, oltre alle semplificazioni generali previste per la redazione del bilancio ordinario, è modificato il contenuto della nota integrativa **ed è previsto l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario**. Tra le voci del conto economico che possono essere oggetto di raggruppamento sono inseriti anche gli strumenti finanziari derivati e, in linea con le modifiche introdotte a livello di bilancio ordinario, **sono abrogate le voci straordinarie del conto economico E20 e E21**. Inoltre, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Il D. Lgs. 139/2015 ha inserito nel codice civile anche l'art. 2435-ter, contenente la definizione di **micro impresa**, che può fruire di ulteriori agevolazioni, quali l'esonero dalla redazione della nota integrativa, a condizione che specifiche informazioni siano fornite in calce allo stato patrimoniale.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI	⇒ Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.	⇒ Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).								
	⇒ Stato patrimoniale	• Devono essere indicate solo le voci con: .. lettere maiuscole; .. numeri romani. • Sono possibili alcuni raggruppamenti.								
DOCUMENTI	⇒ Conto economico	Alcune voci possono essere raggruppate.								
	⇒ Nota integrativa	• Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste: .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica]; .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria]; .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici]; .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato]; .. dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).								
	⇒ Rendiconto finanziario	Esonero dall'obbligo (in vigore dal 1.01.2016). 								
	⇒ Relazione gestione	Esonero ⇒ Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.								
LIMITI DA NON SUPERARE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale attivo stato patrimoniale</td> <td>4.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale ricavi delle vendite e prestazioni</td> <td>8.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>N. dipendenti occupati in media nell'esercizio</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Valori	Totale attivo stato patrimoniale	4.400.000,00	Totale ricavi delle vendite e prestazioni	8.800.000,00	N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50
	Descrizione	Valori								
	Totale attivo stato patrimoniale	4.400.000,00								
	Totale ricavi delle vendite e prestazioni	8.800.000,00								
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50									

ASPETTI NORMATIVI

STATO PATRIMONIALE

Semplificazione	Voci interessate
Comprende solo le voci che, nell'art. 2424 Codice Civile, sono contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani .	Tutte le voci.
Le voci A) e D) dell'attivo possono essere comprese nella voce CII.	Crediti verso i soci e ratei e risconti.
Dalle voci dell'attivo BI ("Immobilizzazioni Immateriali") e BII ("Immobilizzazioni Materiali") non devono più essere detratti , in forma esplicita, gli ammortamenti e le svalutazioni (dal 1.01.2016) .	Immobilizzazioni. 
La voce E del passivo può essere compresa nella voce D.	Rateri e risconti.
Nelle voci CII dell'attivo ("Crediti") e D) del passivo ("Debiti") devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.	Crediti e debiti.
Come per i bilanci ordinari, sono eliminati i conti d'ordine. L'informativa relativa a impegni, garanzie e passività potenziali deve essere fornita nella nota integrativa (dal 1.01.2016) .	Conti d'ordine. 

CONTO ECONOMICO

Voci raggruppabili	Voci interessate
Voci A2 e A3	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazione dei lavori in corso su ordinazione.
Voci B9(c), B9(d), B9(e)	Costi per il personale per TFR, trattamento di quiescenza e simili, altri costi.
Voci B10(a), B10(b), B10(c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e svalutazioni delle immobilizzazioni.
Voci C16(b) e C16(c)	Proventi finanziari derivanti da titoli iscritti nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.
• Voci D18(a), D18(b), D18(c) • Voci D19(a), D19(b), D19(c)	Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Voci D18(d) e D19(d)	 Strumenti finanziari derivati (dal 1.01.2016) .
Voci E20 e E21	 Sono eliminate le voci relative ai proventi e oneri straordinari (come per i bilanci ordinari dal 1.01.2016).

DEROGHE A CRITERI DI VALUTAZIONE

Dal 1.01.2016

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, **i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato).
- Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute a partire dal 2016 nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali dove restano fino a esaurimento quelle precedenti).
- Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).

Tavola n. 1

Contenuto della nota integrativa (dal 1.01.2016)

Informazioni complementari	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Principio di rilevanza	Criteri con i quali la società ha dato attuazione al principio di rilevanza. Ad esempio, è il caso della scelta di applicare la metà dell'aliquota ordinaria per ammortizzare i cespiti acquistati durante l'anno , avendo valutato come irrilevanti le differenze rispetto all'applicazione del criterio <i>pro-rata temporis</i> .
Non applicazione di disposizioni	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata, motivando nella nota integrativa la deroga e indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Raggruppamenti	Voci contenute in numeri arabi oggetto di raggruppamento.
Esercizio precedente	Non comparabilità e adattamento o impossibilità di questo delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

Tavola n. 1 (segue)

Appartenenza a voci diverse	Appartenenza di un elemento dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Metodo patrimonio netto per partecipazioni	Ragioni per cui nel primo periodo di adozione del metodo del patrimonio netto, la partecipazione è iscritta nell'attivo al costo di acquisto, superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata (art. 2426, c. 1, n. 4 C.C.).
Avviamento	Periodo di ammortamento dell'avviamento.
Criteri di valutazione	Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio , nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.
Movimenti delle immobilizzazioni	Movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni ; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Debiti	Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Oneri finanziari	Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
Impegni e garanzie	Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale , con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.
Ricavi e costi eccezionali	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali .
Numero dipendenti	Numero medio dei dipendenti , anche omettendo la ripartizione per categoria.
Compensi amministratori	Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria , precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Parti correlate	Operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato ⁽¹⁾ .
Accordi	Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici), a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Fatti dopo chiusura	Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .
Bilancio consolidato	Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte, in quanto impresa controllata, anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
Strumenti finanziari derivati	<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: <ul style="list-style-type: none"> a) fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.
Leasing	 Decade l'obbligo di evidenziare in nota integrativa gli effetti che la rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario avrebbe prodotto sul bilancio .
Esonero da relazione sulla gestione	 <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'esonero, è necessario fornire nella nota integrativa le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> .. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, c. 2, n. 3 C.C.); .. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2428, c. 2, n. 4 C.C.). • Se si sceglie di omettere la relazione sulla gestione è necessario indicare, in nota integrativa, la proposta dell'organo amministrativo in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.
Nota⁽¹⁾	Le società possono limitare tale informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

MICRO IMPRESE

DEFINIZIONE

Dal 1.01.2016

- **Società che redigono il bilancio in forma abbreviata** che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, **non abbiano superato 2 dei seguenti limiti**:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 175.000;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il 2° esercizio consecutivo abbiano superato 2 dei limiti previsti per essere considerate micro imprese.

BILANCIO

- **Schemi**
 - Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis C.C.).
- **Esoneri**
 - Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione dei seguenti documenti:
 - .. **rendiconto finanziario**;
 - .. **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino:
 - . l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali;
 - . l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci;
 - .. **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino:
 - . il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - . il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
- **Deroghe**
 - Non opera la disposizione che impone che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, siano iscritti al fair value.

Tavola n. 2

Bilanci dal 2016

• Dal 1.01.2016, gli obblighi in tema di bilancio sono diversificati in base a 3 tipologie di imprese.

Tipologie	Requisiti dimensionali ⁽¹⁾	Documenti che compongono il bilancio
Micro imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo ≤ € 175.000 • Ricavi ≤ € 350.000 • Dipendenti ≤ 5 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale (con integrazioni)⁽²⁾ • Conto economico
Piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo ≤ € 4.400.000 • Ricavi ≤ € 8.800.000 • Dipendenti ≤ 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa
Grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo > € 4.400.000 • Ricavi > € 8.800.000 • Dipendenti > 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Rendiconto finanziario • Relazione sulla gestione

Note

⁽¹⁾ 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.

⁽²⁾ Per l'**esonero dalla nota integrativa** devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'**esonero dalla relazione sulla gestione** è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.